



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Gli assegni familiari concorrono al mantenimento dei figli

Autore: Redazione | 11/11/2015



Separazione di coppie non sposate: il versamento degli assegni familiari integra l'obbligo di mantenimento dei figli.

Nel caso in cui la coppia non sposata si separi e dall'unione siano nati dei figli, salvo diversa indicazione da parte del giudice il **versamento degli assegni familiari** al genitore affidatario del minore concorre a integrare l'obbligo del **mantenimento**. L'importo degli assegni familiari, dunque, va scomputato dalla

cifra complessiva da corrispondere per il mantenimento della prole. È quanto chiarito dalla **Cassazione** in una recente sentenza **[1]**.

Per esempio: non potrebbe essere condannato il padre che, invece di versare 350 euro al mese come impostogli dal giudice, ne corrisponda invece soltanto 200 perché ha dato **mandato al proprio datore di lavoro** di versare i residui 150 euro degli assegni familiari direttamente all'ex compagna. Infatti, in questi casi, va considerata la **cifra complessiva**.

Più volte la Cassazione **[2]** sembra aver pronunciato il principio opposto, stabilendo che, in presenza di "elargizioni a carico della pubblica assistenza" l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non viene meno. In verità, però, si tratta di casistiche differenti (il contributo dello Stato alla compagna di collaboratore di giustizia, i contributi "ad personam" del comune di residenza, o la collocazione presso un istituto di assistenza a spese del servizio sociale, o ancora la modesta pensione di invalidità al minore disabile) che hanno trovato la loro giustificazione nella peculiarità stessa dei singoli casi. Diverso, invece, il caso degli **assegni familiari**, che non hanno, invece, questa "natura assistenziale contingente e occasionale" ma sono piuttosto da inquadrare come una "prestazione generale ed astratta di sostegno al reddito familiare in presenza di minori". Perciò - prosegue la sentenza - la legge **[3]** prevede che "il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli **assegni familiari per i figli**, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge". Tali importi erogati ai figli a titolo di **assegni familiari** anticipano e concorrono all'importo globale dovuto a titolo di **mantenimento**.

Anche in **caso di matrimonio**, spiega la Corte, è comunque possibile che sia stabilito **in modo espresso** che l'importo degli assegni familiari concorra all'ammontare del contributo per il mantenimento, di cui il genitore lavoratore è onerato.

L'Inps ha chiarito **[4]** che il genitore naturale convivente con la prole e non titolare di propria posizione tutelata può usufruire dell'assegno per il nucleo familiare in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore. In tale circolare è stato anche chiarito che, titolare alla richiesta dei trattamenti di famiglia è sempre e solamente il genitore che lavora e che percepisce indennità sostitutiva di retribuzione.

Nel caso di specie è corretto che il genitore dia disposizione al proprio datore di lavoro di corrispondere direttamente alla madre del figlio minore l'importo erogatogli a titolo di assegni familiari per lo stesso. Si tratta quindi di una percezione diretta che viene destinata ad altro soggetto (la madre nell'interesse del minore) con automatismo di procedura di pagamento periodico per spontanea determinazione del percipiente.

La Corte, quindi, ribadisce il principio di diritto secondo cui, in assenza di diversa specifica indicazione del giudice civile in sede di determinazione dell'**assegno di mantenimento**, nel caso di genitore naturale lavoratore non affidatario dei minori, l'importo degli **assegni familiari** destinati al figlio concorre ad integrare la somma dallo stesso dovuta a titolo di mantenimento.

Note

[1] Cass. sent. n. 44765 del 9.11.2015. **[2]** Cass. sentt. n. 46060/2014, 2736/2009, 20636/2007, 715/2004. **[3]** Art. 211 della legge 151/1975. **[4]** Inps, circolare n. 104/2012 e n. 36/2008. *Autore immagine: 123rf com*